



CODICE ETICO e COMPORTAMENTALE

IFI Advisory

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società
nella riunione del 7/06/2018

Sommario

PREMESSA	3
Art. 1 - PRINCIPI GENERALI	5
Art. 2 – MODELLI DI COMPORTAMENTO	8
Art. 3 – ATTIVITA’ POLITICHE E CONTRIBUTI AI PARTITI	10
Art. 4 – RAPPORTI CON I CLIENTI	11
Art. 5 - FORNITORI E COLLABORATORI ESTERNI	11
Art. 6 - SVILUPPO E TUTELA DELLE RISORSE UMANE	13
Art. 7 - SECURITY AZIENDALE	15
Art. 8 - ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE O STUPEFACENTI E DIVIETO DI FUMO	15
Art. 9 - SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI	16
Art. 10 - CONFLITTI DI INTERESSE	17
Art. 11 - TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE E DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA	17
Art. 12 - RICERCA, INNOVAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO INTELLETTUALE	19
Art. 13 – PROTEZIONE DEL SEGRETO AZIENDALE	19
Art. 14 - TUTELA DELLA PRIVACY	20
Art. 15 - PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI, INIZIATIVE, EVENTI O INCONTRI ESTERNI	20
Art. 16 - OBBLIGO DI CONOSCENZA DEL CODICE E DI SEGNALAZIONE DI POSSIBILI VIOLAZIONI; VIGILANZA	21
Art. 17 - SANZIONI	22
Art. 18 - REVISIONE DEL CODICE	23
Art. 19 - VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE	23
Art. 20 - ENTRATA IN VIGORE	24



PREMESSA

IFI Advisory (in seguito, "IFI", "l'Azienda", "la Società") è un'azienda attiva principalmente nei settori dell'*Intelligence* e del *Risk Management*.

IFI è, inoltre, titolare della Licenza di Pubblica Sicurezza ex art. 134 TULPS (rilasciata dal Prefetto di Roma) per l'attività di informazioni commerciali e indagini patrimoniali.

Le attività richiamate dalla Licenza sono svolte in specifici locali, adeguatamente protetti e sorvegliati, al fine di non generare commistione o violazione dei criteri di riservatezza previsti per ciascun ambito di azione.

Considerate la delicatezza e l'importanza delle operazioni che quotidianamente vengono poste in essere nell'ambito dell'attività, IFI si è dunque dotata di un proprio Codice Etico (in seguito, il "Codice"), a tutela dei diritti dei propri clienti e nel rispetto delle Leggi vigenti in materia.

Il presente Codice è un documento ufficiale della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione. Esso definisce con chiarezza i principi e i valori accettati e condivisi da IFI, esprimendo gli impegni e le responsabilità etiche e comportamentali che la Società assume ed attua nell'ambito dell'attività svolta verso i clienti e con riferimento alle attività interne inerenti Soci, Dipendenti e Collaboratori.

Il presente Codice definisce i valori ed i principi di condotta rilevanti per IFI ai fini del buon funzionamento, dell'affidabilità, del rispetto di leggi e regolamenti nonché della reputazione di IFI. Esso contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di IFI nei confronti delle parti interessate (stakeholders), oltre quanto previsto a livello normativo.

Il Codice vincola il comportamento di chiunque opera in IFI o per suo conto, e la sua osservanza è di importanza fondamentale per l'efficienza, l'affidabilità e la reputazione della Società stessa. Devono considerarsi Destinatari (in seguito anche "Risorse di IFI") del suo contenuto i seguenti soggetti:

- Soci;

- Organi Sociali (l'Organo Amministrativo, gli organi delegati, il Direttore, nonché qualsiasi soggetto che eserciti, anche in via di fatto, i poteri di rappresentanza, decisionali e/o di controllo all'interno della Società);
- Il Personale di IFI (ossia i dipendenti, gli agenti, i lavoratori parasubordinati, e i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.);
- Consulenti e collaboratori esterni, fornitori di beni e servizi, subappaltatori e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurino rapporti o relazioni con IFI ed operino per perseguirne gli obiettivi, svolgendo attività in nome e per conto della Società o sotto il controllo della stessa.

IFI si impegna a promuovere la conoscenza del Codice da parte dei Destinatari vigilando sulla sua osservanza, predisponendo a tal fine idonei strumenti e procedure di informazione, prevenzione e controllo, nonché assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, ed intervenendo, ove necessario, mediante azioni correttive; il Codice è a disposizione di tutti i soggetti terzi con i quali IFI intrattiene rapporti nel corso delle proprie attività, evidenziando loro le sanzioni che derivano dal mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute. Il Codice Etico si applica in tutti i Paesi in cui IFI opera ed è sempre consultabile nella bacheca di IFI. Tutti i Destinatari hanno il diritto e l'obbligo di conoscerlo, applicarlo, richiedere spiegazioni in caso di dubbi sulle modalità della sua applicazione, segnalare eventuali lacune ovvero la necessità di procedere ad un suo aggiornamento e adeguamento, nonché riferire tempestivamente ai propri superiori qualsiasi notizia inerente possibili violazioni dello stesso, collaborando con le strutture preposte alla loro verifica.

Nello svolgimento della propria attività, IFI agisce in ottemperanza ai principi di libertà, dignità della persona umana e rispetto delle diversità. IFI ripudia ogni sorta di discriminazione basata su sesso, razza, lingua, religione, convinzioni politiche, condizioni personali e sociali. La Società intende basare il suo processo di crescita mediante la costruzione di un'immagine solida e fedele ai valori di correttezza e lealtà, in ogni processo del lavoro quotidiano.



A tale scopo IFI favorisce un ambiente di lavoro che, ispirato al rispetto, alla correttezza ed alla collaborazione reciproca, permetta il coinvolgimento e la responsabilizzazione di Dipendenti e Collaboratori, con riguardo agli specifici obiettivi da raggiungere ed alle modalità per perseguirli.

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI

Il presente Codice reca i principi guida del comportamento che tutti i soggetti che operano all'interno della sfera aziendale di IFI Advisory, amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori, devono rispettare nell'adempimento dei propri doveri sia per la protezione dei dati personali, che per i doveri di lealtà, imparzialità, diligenza ed operosità previsti dalla normativa di merito e, in particolar modo: dalle disposizioni previste dagli artt. 134 - 137 del R.D. n. 773/1931 ("Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - TULPS") e dal relativo Regolamento di Esecuzione (Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635), con particolare riferimento agli artt. 257 e ss. (sui requisiti e le condizioni per ottenere e conservare la licenza prefettizia); dal D.Lgs n. 271 del 28 luglio 1989 ("Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale"), con particolare riferimento all'art. 222 (sui requisiti richiesti agli investigatori privati e sulla modalità di iscrizione degli stessi in un registro speciale); dalle disposizioni stabilite dal Regolamento n. 2016/679 (GDPR) e dai provvedimenti del Garante - tra cui quello assunto in data 27 novembre 1997 b, 2/1997 "Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale de 29 novembre 1997 n. 279 e provvedimento n. 6 del 29.12.1997.

La filosofia di IFI è quella di uno sviluppo competitivo, innovativo, efficiente e diretto alla continua soddisfazione dei bisogni dei clienti, grazie al continuo sviluppo di nuovi prodotti, al rispetto etico verso ogni interlocutore interno ed esterno e l'attenzione per il sistema delle imprese come interlocutore da rispettare e servire.

La buona reputazione è una risorsa immateriale essenziale per IFI. All'esterno essa favorisce l'approvazione sociale, l'attrazione delle migliori risorse umane, la soddisfazione del mercato e degli enti con i quali opera, l'equilibrio con i fornitori e l'affidabilità verso i terzi in genere. All'interno essa consente di prendere ed attuare le decisioni senza contrasti e di organizzare il lavoro limitando i controlli burocratici.

Compete in primo luogo ai dirigenti promuovere i valori e i principi contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo.

IFI pretende dai Destinatari del Codice la rigorosa applicazione dei seguenti principi:

LEGALITÀ: intesa come rispetto delle leggi vigenti, nazionali e internazionali, dei regolamenti in vigore nei paesi nei quali IFI opera, del Codice Etico, delle policy, delle procedure e di ogni altro documento operativo emesso.

UGUAGLIANZA: intesa come volontà di garantire pari opportunità senza alcuna discriminazione basata sulle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero in base alla razza, nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute e in genere qualsiasi caratteristica intima della persona umana in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 3 della Costituzione.

TUTELA DEI DIRITTI UMANI: Intesi come quei diritti riconosciuti all'uomo semplicemente in base alla sua appartenenza al genere umano. IFI opera nel rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 Novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la l. 848/55. Vi è inoltre tutta una serie di leggi che danno esecuzione a convenzioni internazionali: per esempio contro tutte le forme di discriminazione razziale (l. 564/74); ovvero il Patto relativo ai diritti civili e politici (l. 881/77); ovvero contro la discriminazione nei confronti della donna (l. 132/85); o sui diritti del fanciullo (l. 17/91).

ONESTÀ: intesa come fedeltà alla parola data, alle promesse fatte ed ai patti conclusi, con un'attitudine costante alla completa buona fede in ogni attività o decisione, per instaurare rapporti di fiducia con tutti gli interlocutori. L'onestà per IFI costituisce elemento essenziale della realizzazione e gestione delle sue attività. I Destinatari del presente documento sono tenuti ad assumere un comportamento corretto, trasparente ed onesto sia nello svolgimento delle proprie mansioni sia nei rapporti con gli altri componenti della società rifuggendo comportamenti illeciti.

CORRETTEZZA: intesa come volontà di evitare di approfittare di lacune contrattuali o di eventi imprevisti per sfruttare la posizione di debolezza nella quale la controparte si è venuta a trovare nonché di mettere in atto tutte le misure necessarie per contrastare la corruzione.

TRASPARENZA: IFI ispira ogni sua condotta a criteri di massima trasparenza, affidabilità e chiarezza. Per trasparenza si intende la necessità di improntare ogni relazione garantendo la stessa



uniformità, completezza e tempestività di informazione, in modo da permettere a tutti gli stakeholder di prendere le proprie decisioni, avendo ponderato correttamente le alternative e le conseguenze rilevanti.

RISERVATEZZA: intesa come volontà di trattare adeguatamente ogni informazione ottenuta in relazione alla prestazione lavorativa, facendo attenzione alla loro divulgazione, specie nel caso in cui possa essere price sensitive e al loro utilizzo per scopi esclusivamente connessi con l'esercizio dell'attività lavorativa. IFI assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, l'osservanza della normativa in materia di Privacy (ai sensi del Regolamento UE 2016/679) e si astiene dal ricercare dati riservati attraverso mezzi fraudolenti o illegali. La conduzione degli affari e delle attività aziendali di IFI deve essere svolta in un quadro di trasparenza, onestà, correttezza, buona fede e nel pieno rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza. Tutte le attività lavorative devono essere svolte dai Destinatari con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l'immagine dell'azienda.

VALORE DELLE RISORSE UMANE: intesa come volontà di garantire l'integrità fisica e morale dei collaboratori, delle condizioni di lavoro, della sicurezza dei luoghi in cui si esercita l'attività, favorendo la creatività, la partecipazione attiva e la capacità di lavorare in team. Al fine di garantire il pieno rispetto della persona, IFI richiede l'impegno di tutte le società al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro, delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui operano.

EQUITÀ: intesa come capacità di mantenere un bilanciamento costante tra interessi particolari e generali, del singolo e dell'azienda; in caso di rapporti gerarchici, in special modo con i collaboratori viene presentata come volontà di evitare che l'autorità sfoci in abuso di potere, lesivo della dignità e dell'autonomia degli stessi; anche le scelte di organizzazione del lavoro devono garantire la salvaguardia del valore dei collaboratori.

RESPONSABILITÀ: intesa come volontà di considerare sempre tutte le possibili conseguenze dirette ed indirette delle proprie azioni, prestando attenzione al loro impatto sulla collettività e sull'ambiente.



PROPRIETÀ INTELLETTUALE E SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI: la tutela della proprietà intellettuale è fondamentale per conservare il vantaggio competitivo di un'azienda. IFI si impegna a proteggere i diritti di proprietà intellettuale della Società e a rispettare i diritti di proprietà intellettuale di altri soggetti terzi.

QUALITÀ E SICUREZZA DEI PRODOTTI: intesa come il costante orientamento alla soddisfazione e alla tutela dei propri clienti, applicando regolarmente i più elevati standard di qualità e sicurezza dei prodotti. Tutte le attività aziendali, soprattutto di ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodotti sono gestite con un sistema qualità interno e sottoposte a costante processo di valutazione, analisi e gestione dei rischi di sicurezza e qualità. Nello specifico, IFI riconosce e protegge non solo la dignità, la libertà e l'uguaglianza degli esseri umani, ma anche i loro diritti civili, politici, sociali, economici e culturali; promuove la salvaguardia del lavoro e delle libertà sindacali, nonché della totalità dei valori e dei principi in materia di trasparenza affermati dalle Istituzioni e dalle Convenzioni Internazionali. Tutti i Destinatari del Codice conformano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi ed ai contenuti ivi sanciti, ciascuno nell'ambito delle funzioni e responsabilità attribuitegli, nella consapevolezza che il rispetto del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e professionale. I rapporti tra le persone che fanno parte di IFI devono essere improntati a criteri e comportamenti di onestà, correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

Art. 2 – MODELLI DI COMPORTAMENTO

Indipendentemente dalla competitività del mercato e dall'importanza dell'affare, nelle relazioni d'affari IFI si ispira e osserva i principi di lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza. Ogni azione, operazione e negoziazione compiuta e, in genere, ciascun atto posto in essere dalle Risorse di IFI nello svolgimento dell'attività lavorativa, deve essere ispirato ai medesimi principi, alla massima correttezza, alla completezza ed alla trasparenza delle informazioni, nonché alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale ed alla chiarezza e veridicità dei documenti contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne. Dirigenti, dipendenti e collaboratori devono fornire prestazioni lavorative adeguate alle funzioni e alle responsabilità assegnate, agendo al fine di tutelare il prestigio e la reputazione di IFI.



Pertanto, pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono proibite. È fatto divieto ai Destinatari del Codice di promettere o offrire, chiedere o accettare, anche per interposta persona, alcun tipo di compenso o utilità personale correlata alla gestione dell'attività della Società. Tale divieto si riferisce, in particolare, alla dazione di somme di denaro, all'attribuzione di benefici materiali od altre utilità di qualsiasi entità conferite a (o ricevute da) Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o esteri, ma anche clienti, concorrenti, fornitori e altre persone con le quali la Società ha o verrebbe avere rapporti aziendali, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.

IFI condanna tutte le pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o indirette di vantaggi personali. Non è ammessa alcuna forma di offerta, dazione promessa di denaro o di beni o benefici futuri (ad es. denaro, oggetti, prestazioni, favori) di qualsiasi natura a/da terzi (con particolare riferimento a funzionari pubblici italiani ed esteri, loro parenti e affini) che possa essere, anche solo indirettamente, interpretata come eccedente le normali manifestazioni di cortesia ammesse nella prassi commerciale, o comunque mirate ad ottenere trattamenti di favore nella conduzione degli affari.

Le uniche forme di cortesia ammesse devono rientrare nel concetto di modico valore ed essere finalizzate a promuovere l'immagine di IFI o iniziative da questa promosse: le stesse devono comunque essere autorizzate dalla direzione e supportate da idonea documentazione. In ogni caso, tali doni devono rientrare nelle ordinarie prassi e consuetudini, e comunque essere tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti. Il dipendente che riceva omaggi o regalie eccedenti le normali relazioni di cortesia e non di modico valore, dovrà rifiutare ed informare immediatamente per iscritto il proprio referente gerarchico. Qualsiasi Destinatario che, nell'ambito delle proprie funzioni, stipuli contratti con terzi, deve vigilare affinché tali contratti non prevedano o implicino donativi in violazione del presente

IFI si premura di fornire adeguate informazioni ai terzi relativamente ad impegni ed obblighi imposti dal presente Codice, esigendo il rispetto dei principi che riguardano direttamente la loro attività, e prendendo le opportune iniziative in caso di inadempimento da parte dei terzi.



Art. 3 – ATTIVITA' POLITICHE E CONTRIBUTI AI PARTITI

IFI rispetta il diritto di tutti i propri dipendenti ad avere una visione politica. Tuttavia, per evitare di offendere dei colleghi, negli ambienti di lavoro e durante gli eventi di carattere professionale, si richiede ai dipendenti di IFI di trattenersi dall'esprimere opinioni politiche e religiose e dallo svolgere attività di carattere politico. I fondi e le risorse di IFI non possono essere utilizzati per contribuire in modo diretto o indiretto a campagne politiche, per sovvenzionare partiti, candidati, funzionari pubblici o altre persone ad essi associate senza previa approvazione da parte della Direzione aziendale. I dipendenti di IFI devono evitare che le loro opinioni o attività politiche personali possano essere percepite come espressione del pensiero di IFI.

I rapporti con le Istituzioni Pubbliche sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità a ciò delegate, nel rispetto dei programmi approvati e delle procedure aziendali. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti comportamenti caratterizzati da correttezza, trasparenza e tracciabilità.

In special modo nel processo di negoziazione o nella partecipazione a bandi ad evidenza pubblica, gare pubbliche e/o appalti, contratti, autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste e/o gestione ed utilizzazione di finanziamenti comunque denominati di provenienza pubblica, così come nella gestione di commesse, nei rapporti con autorità di vigilanza o altre autorità indipendenti, enti previdenziali, enti addetti alla riscossione dei tributi, organi di procedure fallimentari, civili, penali o amministrative e simili, deve essere garantita la confidenzialità, l'integrità e la completezza della documentazione di supporto.

Nell'ambito di un rapporto di cooperazione completa, leale ed attiva con le Autorità, alle Risorse di IFI è fatto divieto di rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci alle medesime.

IFI non eroga contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati.

Art. 4 – RAPPORTI CON I CLIENTI

I clienti costituiscono parte integrante del patrimonio aziendale di IFI. La Società intrattiene rapporti con clienti che rispettano i principi fondamentali e, tenuto conto del loro ordinamento giuridico, sociale, economico e culturale di riferimento, le norme del presente Codice. IFI intende improntare il proprio comportamento nei confronti della clientela a principi di disponibilità, professionalità e cortesia; obiettivo di IFI è la completa soddisfazione dei propri clienti, interni ed esterni, perseguita anche tramite una marcata attenzione a reclami e suggerimenti.

Nella piena consapevolezza che la soddisfazione delle migliori e legittime aspettative dei propri clienti ed il loro apprezzamento si impone come necessità primaria per perseguire il successo di impresa, IFI si impegna a fornire prodotti e servizi di qualità a condizioni competitive, e nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato.

A tal fine, ogni Destinatario ha il dovere di:

- Applicare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti e i consumatori al fine di conseguire l'obiettivo di sviluppare e mantenere favorevoli e durature relazioni;
- Adottare uno stile di comportamento nei confronti della clientela improntato a criteri di efficienza, collaborazione e cortesia;
- Fornire, nei limiti delle previsioni contrattuali, prodotti e servizi di qualità che soddisfino o superino le ragionevoli aspettative e necessità di clienti e consumatori;
- Fornire informazioni accurate, complete e veritiere circa prodotti e servizi in modo che il cliente possa assumere decisioni consapevoli;
- Attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altra natura;
- Richiedere ai clienti di osservare i principi del Codice e includere nei contratti, quando previsto dalle procedure, l'obbligazione espressa di attenersi.

Art. 5 - FORNITORI E COLLABORATORI ESTERNI

I fornitori ed i collaboratori esterni ricoprono un ruolo fondamentale nel migliorare la competitività complessiva di IFI che si impegna a ricercare figure munite di professionalità idonee e capaci di approfondire il proprio impegno nella condivisione e nella tutela dei principi e contenuti del Codice, promuovendo la costruzione di rapporti duraturi. In particolare, la società seleziona fornitori e

collaboratori in possesso delle migliori caratteristiche in termini di qualità, innovazione, costo, servizio, affidabilità ed osservanza di corretti principi etici negli affari.

Al Personale di IFI appositamente delegato, è richiesto di selezionare i fornitori sulla base dei Principi Etici sviluppati nel Codice; coloro che operano con i fornitori, e che si occupano dei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi e di collaborazione esterna, devono:

- Osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori e i collaboratori esterni e andrà condotto un controllo reputazionale su ciascun fornitore potenziale;
- prevedere e stimolare regolari attività di controllo sulla qualità dei beni e servizi acquistati e sui tempi di consegna;
- verificare che i fornitori, potenziali ed effettivi, dispongano di tutti i mezzi, capacità, competenze, sistemi di qualità e risorse necessari a soddisfare le esigenze di IFI e coerenti, anche sotto il profilo etico, con la sua immagine; non precludere ad alcuna azienda fornitrice, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura presso IFI;
- Evitare il ricorso a fornitori con i quali abbiano rapporti di parentela o di affinità;
- Adottare nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- Ottenere la collaborazione di fornitori e collaboratori esterni nell'assicurare il soddisfacimento delle esigenze dei clienti di IFI in termini di qualità, costo e tempi di consegna;
- Mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali;
- Gestire con correttezza gli eventuali casi di non conformità dei beni e/o servizi ricevuti rispetto agli standard contrattuali, ed in generale i casi di mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte dei fornitori;
- Riferire tempestivamente alla Direzione Aziendale le possibili violazioni del Codice e problemi



insorti con un fornitore o un collaboratore esterno, in modo da poterne valutare le conseguenze.

I pagamenti dei compensi relativi alle prestazioni richieste non potranno in alcun modo essere effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un Paese terzo, diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto. Coerentemente con i principi esposti, IFI sottopone periodicamente a revisione il proprio "albo fornitori" allo scopo di razionalizzarlo e di aumentare sia l'economicità ed efficienza delle forniture sia la coerenza dei fornitori rispetto agli stessi principi e criteri di responsabilità etico-sociale ed ambientale che ispirano la propria attività.

Art. 6 - SVILUPPO E TUTELA DELLE RISORSE UMANE

IFI riconosce che ogni singolo individuo rappresenta una possibile fonte di idee e miglioramenti per l'Azienda e che quindi, le risorse umane sono un elemento indispensabile per l'esistenza, lo sviluppo e la crescita della stessa. La dedizione e la professionalità del management e dei dipendenti sono valori e condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi di IFI.

A tal fine, la Società stabilisce e mantiene relazioni basate sulla fiducia reciproca e sulla lealtà, valorizzando quanto possibile le capacità del singolo. IFI promuove la formazione del personale favorendo la crescita professionale, ed astenendosi da discriminazioni di qualsiasi natura e garantendo pari opportunità.

I rapporti tra colleghi che operano, a qualunque livello gerarchico della Società, devono essere improntati al rispetto reciproco, alla trasparenza, alla correttezza e alla buona fede, senza alcuna discriminazione mantenendo un clima di collaborazione e di salvaguardia delle regole e dei principi etici socialmente riconosciuti e condivisi.

La Società si adopera per promuovere la diffusione di valori e condizioni tese a favorire la dedizione, la collaborazione e la lealtà dei propri dipendenti a partire dalla costituzione del rapporto di lavoro e per tutta la durata dello stesso.

IFI si impegna a:

- Sviluppare le capacità e le competenze del management e dei dipendenti, favorendone la piena espressione del loro potenziale nell'ambito della prestazione lavorativa;
- Tutelare le condizioni di lavoro sia nella protezione dell'integrità psico-fisica del lavoratore sia nel rispetto della sua dignità;
- Promuovere condizioni di lavoro che consentano lo sviluppo della personalità e della professionalità della persona, proibendo illeciti condizionamenti o indebiti disagi;
- Favorire iniziative mirate a realizzare un maggior benessere organizzativo nelle modalità lavorative, esigendo a tal fine che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non sia dato luogo a molestie o a condotte riconducibili a pratiche di mobbing che sono tutte proibite. È inoltre vietata qualsiasi forma di violenza o molestia, sessuale ovvero riferita alle diversità personali e culturali;
- Offrire a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento normativo e retributivo equo, non discriminatorio e basato esclusivamente su criteri di merito e di competenza.

È auspicabile che le Risorse di IFI, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. È compito della società intervenire per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi, discriminatori o diffamatori, anche in riguardo a comportamenti extra lavorativi particolarmente offensivi per la sensibilità civile. In ogni caso, sono proibiti comportamenti che costituiscono violenza fisica o morale.

Ciascun Destinatario è responsabile dell'utilizzo e della custodia dei beni materiali ed immateriali fornitigli da IFI per lo svolgimento della propria attività ed è tenuto ad agire con diligenza per tutelarli, attuando comportamenti responsabili e coerenti con le procedure in vigore.

In particolare, i Destinatari:

1. non possono svolgere, durante il proprio orario lavorativo, altre attività non inerenti o non congruenti con le proprie mansioni e responsabilità organizzative e devono utilizzare le risorse aziendali esclusivamente per scopi connessi e strumentali all'esercizio dell'attività lavorativa;
2. devono operare con il massimo scrupolo ed in modo appropriato, anche per evitare danni a persone o cose e per ridurre il rischio di furti, danneggiamenti od altre minacce esterne alle risorse assegnate o presenti in IFI ;
3. devono evitare, per quanto possibile, sprechi, manomissioni od impieghi delle risorse aziendali che possano comprometterne lo stato di efficienza od accelerarne il normale deterioramento;
4. devono evitare assolutamente (salvo quanto eventualmente previsto da normative specifiche) l'utilizzo da parte di terzi o la cessione dei beni stessi a terzi, anche temporaneamente.

Art. 7 - SECURITY AZIENDALE

IFI è impegnata nell'attività di studio, sviluppo e attuazione delle strategie, delle politiche e dei piani operativi volti a prevenire e superare ogni comportamento colposo o doloso che potrebbe provocare danni diretti o indiretti alle risorse umane e/o alle risorse materiali e immateriali dell'Azienda.

Tutti i Destinatari del Codice sono tenuti a portare il loro attivo contributo al mantenimento di uno standard ottimale di sicurezza aziendale, attraverso l'astensione da comportamenti illeciti o pericolosi e la tempestiva segnalazione al proprio superiore di eventuali attività svolte da terzi ai danni del patrimonio o delle Risorse di IFI.

Art. 8 - ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE O STUPEFACENTI E DIVIETO DI FUMO

La Società richiede alle proprie Risorse di contribuire personalmente a promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto nell'ambiente di lavoro. Sarà considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche ambientali, nel corso dell'attività lavorativa e nei luoghi di lavoro: prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di



analogo effetto; detenere, consumare, offrire o cedere dette sostanze nel corso della prestazione lavorativa.

IFI impone ai Destinatari del Codice il divieto generalizzato di fumare in tutti i luoghi di lavoro.

Art. 9 - SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Per Sistema di Controllo Interno e di gestione dei Rischi si intende l'insieme delle regole, procedure e strutture organizzative finalizzate a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

IFI reputa la sua esistenza alla stregua di un elemento fondamentale della cultura della propria organizzazione, vista la capacità di un simile sistema nel contribuire al miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle operazioni aziendali. Relativamente ad esso i Destinatari del Codice devono essere adeguatamente informati e sensibilizzati.

IFI si impegna a promuovere e mantenere l'adeguatezza del Sistema, adottando e mettendo in esecuzione tutti gli strumenti utili ad indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto di leggi e procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire in modo ottimale ed efficiente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi, garantendo altresì un corretto processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali.

Tutti i Destinatari, in base alle responsabilità ed alle funzioni svolte, sono impegnati a partecipare attivamente al corretto funzionamento del Sistema di Controllo.

Ognuno è custode responsabile dei beni aziendali assegnati (materiali e immateriali) che sono strumentali all'attività svolta; nessun dipendente può fare, o consentire ad altri, un uso improprio dei beni assegnati e delle risorse di IFI.

Sono vietate pratiche e attitudini riconducibili al compimento o alla partecipazione al compimento di frodi.

Art. 10 - CONFLITTI DI INTERESSE

I Destinatari del Codice sono tenuti ad evitare ogni attività o situazione di interesse personale che costituisce o possa costituire un conflitto tra gli interessi individuali e quelli della Società. In particolare, è vietato porre in essere comportamenti orientati allo sfruttamento delle informazioni detenute dai soggetti appartenenti alla Società per motivi legati allo svolgimento delle proprie funzioni e competenze aziendali. Tutti i collaboratori di IFI sono tenuti a evitare situazioni da cui possano scaturire conflitti di interessi (es. cointeressenze con fornitori o clienti) e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.

A titolo esemplificativo, conflitti di interesse possono essere determinati dalle seguenti situazioni:

1. assunzione di cariche sociali o svolgimento di attività lavorative di qualsiasi tipo presso clienti o fornitori;
2. assunzione di interessi economici e finanziari del Destinatario o della sua famiglia in attività di fornitori o clienti (quale, a titolo esemplificativo, assunzione di partecipazioni, dirette o indirette, al capitale sociale di tali soggetti).

Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi, o comunque a pregiudicare la capacità del Destinatario di assumere decisioni nel migliore interesse della Società, deve essere immediatamente comunicata dal Dipendente o dal Collaboratore al proprio Responsabile e determina, per il Destinatario in questione, l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione. Tuttavia, IFI riconosce e rispetta il diritto delle proprie Risorse a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse di IFI, purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti nei confronti della Società.

Art. 11 - TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE E DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA

IFI agisce nella convinzione che tutti i Destinatari de Codice che accedono ai luoghi di lavoro debbano poter operare in ambienti confortevoli e sicuri e si ispira al principio di salvaguardia dell'ambiente perseguendo l'obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute dei Destinatari medesimi.



Pertanto, le attività della Società sono gestite perseguendo l'eccellenza nel campo della tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori, dei terzi e della incolumità pubblica, e devono essere condotte in conformità agli accordi e agli standard internazionali, alle leggi, ai regolamenti ed alle pratiche amministrative.

Le Risorse di IFI, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e dell'incolumità pubblica e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.

IFI crede che la piena compatibilità delle proprie attività con la salute, la sicurezza dei lavoratori, il territorio, le risorse naturali e l'ambiente circostante costituisca condizione primaria sia per l'accettabilità dei propri impianti e delle proprie attività operative sia per il raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo.

Contando anche sul contributo attivo di tutti i Destinatari, IFI nel suo essere impresa socialmente responsabile vuole:

1. rispettare la legislazione vigente, eventualmente integrandola anche con proprie normative interne ove necessario e/od opportuno, ovunque eserciti delle attività ed a qualunque livello di responsabilità;
2. impegnarsi perché le persone sviluppino la cultura della sicurezza, tramite formazione, informazione, dialogo ed un impegno responsabile e continuo in cui leadership ed esempio del management mirino all'eccellenza;
3. privilegiare, nella scelta dei propri partner, soggetti che operino secondo i medesimi principi;
4. promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi ed a rimuovere le cause che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute di tutte le persone presenti nel territorio ove sono situate le proprie realtà operative;
5. valutare gli impatti di carattere ambientale e sociale prima di intraprendere nuove attività, o di introdurre modifiche e innovazioni ai processi ed ai prodotti;

6. instaurare un rapporto di dialogo e costruttiva collaborazione, improntati alla massima trasparenza e fiducia, con le Istituzioni e con tutti i propri interlocutori, al fine di sviluppare le proprie attività nel rispetto delle comunità locali;
7. sviluppare una continua opera di informazione, sensibilizzazione e formazione affinché i principi di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente si consolidino a tutti i livelli aziendali quale patrimonio condiviso.

Art. 12 - RICERCA, INNOVAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO INTELLETTUALE

IFI promuove le attività di ricerca e innovazione da parte delle figure apicali, del management e dei dipendenti, nell'ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte. Gli assets intellettuali generati da tale attività innovativa costituiscono un patrimonio centrale ed imprescindibile della società alla cui gestione, le Risorse di IFI sono tenute a contribuire in maniera attiva, onde favorirne lo sviluppo, la protezione e la valorizzazione.

Art. 13 – PROTEZIONE DEL SEGRETO AZIENDALE

Le informazioni riservate costituiscono parte integrante del patrimonio aziendale e, in quanto tali, devono essere oggetto di adeguata tutela. Nell'ambito dell'attività svolta, ad IFI è richiesta la costante acquisizione, conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti e altri dati attinenti a negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, know-how (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software, etc.) che per accordi contrattuali non possono essere resi noti all'esterno o la cui divulgazione potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.

Pertanto, è vietato utilizzare, comunicare o diffondere, sia all'interno sia all'esterno della Società, notizie, conoscenze e dati acquisiti o elaborati durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni, e che devono considerarsi di proprietà di IFI. È vietato rendere pubbliche informazioni concernenti la Società stessa, gli azionisti, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i terzi che per essa operano. Tutte le informazioni relative ai dati aziendali devono essere gestite attraverso i canali istituzionali garantendo la tutela e la protezione dei dati aziendali trattati, il rispetto del segreto professionale e la salvaguardia delle informazioni riservate.

Art. 14 - TUTELA DELLA PRIVACY

Nel pieno rispetto dei precetti delle disposizioni normative vigenti, in particolare del regolamento (UE) n. 2016/679 e ss.mm.ii, IFI si impegna a proteggere le informazioni relative ai Destinatari ed ai terzi, generate o acquisite nelle relazioni d'affari, nonché ad evitare ogni uso improprio di tali notizie, adottando adeguate misure di sicurezza e prevenzione per le banche-dati nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali, al fine di evitare rischi di distruzione e perdite, oppure di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti. La Società garantisce che il trattamento dei dati personali all'interno delle proprie strutture avvenga nel rispetto della legge e si impegna a raccogliere e registrare i dati meramente necessari per scopi determinati, espliciti e legittimi, la cui conservazione avverrà per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta medesima.

Ai Destinatari del Codice è fatto obbligo di:

- Acquisire e trattare solo i dati strettamente necessari e direttamente collegati alle finalità perseguite, nonché conservare e archiviare i dati stessi in modo tale che soggetti terzi non autorizzati non ne prendano conoscenza;
- Comunicare i dati solo nell'ambito di procedure specifiche o su autorizzazione espressa delle posizioni superiori e, in ogni caso, dopo averne specificato la divulgabilità ai terzi interessati e, ove necessario, dopo averne ottenuto il consenso.

IFI si impegna a garantire la terzietà, indipendenza e autonomia del proprio Responsabile Protezione Dati, in linea con la conformità al raggiungimento della piena accountability aziendale.

Art. 15 - PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI, INIZIATIVE, EVENTI O INCONTRI ESTERNI

IFI promuove la partecipazione a convegni, congressi e seminari, di redazione di articoli, saggi e pubblicazioni in genere, così come di partecipazione a pubblici interventi esterni. Ciò a condizione che non vi siano elementi di incompatibilità con la prestazione dell'attività lavorativa, e che la Risorsa abbia ottenuto la previa autorizzazione della Direzione Aziendale, anche in merito al contenuto dei testi e delle relazioni predisposte, qualora il soggetto sia chiamato ad illustrare o fornire all'esterno dati o notizie riguardanti la società. È fatta salva la possibilità per ciascuna risorsa

di presenziare, nel proprio tempo libero, ad eventi di ogni genere ammesso dalla Legge, in ossequio ai principi costituzionali di libertà d'espressione.

Art. 16 - OBBLIGO DI CONOSCENZA DEL CODICE E DI SEGNALAZIONE DI POSSIBILI VIOLAZIONI; VIGILANZA

Il presente Codice deve essere portato a conoscenza degli Organi sociali e dei suoi componenti, dei Dipendenti della Società, dei Consulenti e Collaboratori, dei Procuratori e di tutti coloro che possano agire per conto di IFI.

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni a qualunque titolo e ad ogni effetto di legge assunte dai Destinatari nei confronti della società e, in particolare per quanto riguarda i dipendenti, parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104 e 2105 del Codice Civile e del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.); l'eventuale violazione di norme di legge o dei principi indicati nel Codice Etico non potrà che comportare l'applicazione nei confronti dei Destinatari delle procedure sanzionatorie previste dalle norme stesse o da leggi ad hoc inclusi, per fattispecie particolarmente gravi di violazione, provvedimenti risolutivi del rapporto di lavoro.

IFI ha il diritto-dovere di vigilare sull'osservanza del Codice Etico, ponendo in essere tutte le azioni di prevenzione e di controllo ritenute al suddetto fine necessarie od opportune.

Il presente Codice è pubblicato nella rete aziendale e messo a disposizione di tutti i citati soggetti che sono tenuti ad apprendere i contenuti e a rispettarne le regole, nonché le procedure di riferimento che regolano le funzioni e le responsabilità ricoperte. Eventuali dubbi applicativi connessi al Codice devono essere tempestivamente discussi con la Direzione Aziendale.

Al fine di promuovere la conoscenza e verificare l'applicazione delle norme contenute del presente Codice, IFI Advisory è impegnata ad assicurare:

- La disponibilità a fornire ogni possibile chiarimento circa l'interpretazione e attuazione delle norme in esso contenute nel Codice, nonché per il suo aggiornamento;
- L'adozione di un sistema di sanzioni appropriato in relazione alle eventuali violazioni;
- Lo svolgimento di verifiche in ordine a ogni notizia di violazione delle norme del Codice;

- La valutazione dei fatti e la conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, di opportune ed idonee sanzioni;
- Che nessuno possa subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice.

I Destinatari devono:

- Astenersi da comportamenti contrari al Codice;
- Selezionare, per quanto di competenza, i propri collaboratori e indirizzarli al pieno rispetto del Codice;
- Riferire ai propri superiori o all'organo del quale fanno parte, e al Garante, rilevazioni personali o notizie fornite dai soci circa possibili casi di violazione del Codice;
- Inviare al Garante ed alla Direzione Aziendale le segnalazioni di possibili violazioni e collaborare nella verifica delle stesse;
- Adottare misure correttive immediate ed impedire qualunque tipo di ritorsione.

Se dopo la segnalazione della notizia di una possibile violazione la Persona ritiene di aver subito ritorsioni, potrà rivolgersi esclusivamente alla Direzione Aziendale.

Art. 17 - SANZIONI

IFI ha adottato una politica di tolleranza zero per chi viola il presente Codice etico. Tutti i dipendenti di IFI hanno la responsabilità di segnalare violazioni effettive o presunte del presente Codice etico. Le segnalazioni devono essere presentate alla Direzione aziendale. Non è consentito impedire a un dipendente di segnalare una violazione al Codice etico. Tale tentativo può essere motivo di un'azione disciplinare. Il mancato rispetto del Codice etico o il tentativo di convincere o obbligare un altro dipendente oppure un fornitore o un partner commerciale a violare il Codice etico porterà a un'azione disciplinare che potrebbe comportare il licenziamento e nella richiesta di pagamento di eventuali danni. Le violazioni di carattere illecito possono anche condurre a sanzioni penali.

Se possibile, tutte le comunicazioni relative a violazioni effettive o presunte del Codice etico saranno trattate in modo riservato. Non si provvederà ad alcuna misura sanzionatoria nei confronti di dipendenti che segnalano in buona fede una violazione del presente Codice etico e che risultino estranei ai fatti.

In caso di violazione del Codice Etico da parte di Dirigenti o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento.

Alla notizia di una violazione del Codice Etico da parte di un lavoratore dipendente, di un collaboratore o di un fornitore, deve essere iniziato un procedimento disciplinare finalizzato all'accertamento di tale illecito.

Al personale dipendente trovano applicazione le sanzioni previste dal sistema disciplinare, dalla legge (art.7 dello Statuto dei Lavoratori) e dai contratti collettivi.

Art. 18 - REVISIONE DEL CODICE

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale. IFI si impegna ad assicurare la periodica revisione ed aggiornamento del documento al fine di adeguarlo all'evoluzione della sensibilità civile, delle condizioni ambientali e delle normative, tenendo conto della valutazione dei soci, anche promuovendone il contributo attivo e la segnalazione di eventuali carenze.

Art. 19 - VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte da tutti i Destinatari del medesimo e dai soggetti terzi aventi relazioni d'affari con l'impresa. La violazione delle norme in esso contenute potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge anche in relazione alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni eventualmente derivati.



Art. 20 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente codice etico entra in vigore 7/06/2018 ed annulla e supera ogni precedente analoga disposizione.

Roma,